

**Le prime osservazioni e commenti sul Decreto "Cura Italia"
del 17 marzo 2020**

**Le prime osservazioni di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana
e dell'impresa privata**

Roma, 26 marzo 2020

Trasmettiamo di seguito le prime osservazioni di Confimi Industria emerse dall'analisi del decreto "Cura Italia" e al contempo i commenti e le richieste di chiarimento sul testo emerse dal confronto dei vertici della Confederazione con le realtà territoriali, resosi ancor più necessario, visto il riferimento di numerose azioni a determinate province o territori.

I primi aspetti che risaltano con decisione e assoluta importanza per le PMI sono la mancanza di meccanismi automatici per l'accesso al credito con la liquidità che diventerà il primo elemento di emergenza e la richiesta di una maggiore flessibilità e chiarezza sugli strumenti per gli ammortizzatori sociali. Vista l'emergenza sanitaria e sociale, constatiamo a tal proposito l'effettiva e assoluta necessità di finanziare misure straordinarie di tipo assistenziale (per 10 miliardi di euro). Ci rammarica però di non trovare fra le misure azioni per l'abbattimento del cuneo fiscale in favore di quegli imprenditori che continuano a pagare gli stipendi.

A tal proposito, pur riscontrando l'effettiva necessità di finanziare con misure straordinarie di tipo assistenziale vista l'emergenza sanitaria e sociale, ci rammarica la scelta di non trovare tra le misure, azioni per l'abbattimento del cuneo fiscale in favore di quegli imprenditori che continuano a pagare gli stipendi.

Al netto delle disposizioni contenute nei decreti già emanati e di quelli che saranno emanati per le scadenze di questi giorni Confimi Industria ha già più volte ribadito che **diventano vitali il saldo dei debiti della P.A. nei confronti delle imprese (soprattutto PMI) e l'immediato recupero dei crediti IVA.**

Così come diventa **necessario individuare strumenti di smobilizzo** per chi ha crediti da riscuotere all'estero (per impossibilità di procedere con i collaudi/installazioni) per impianti e prodotti consegnati.

Infine Confimi Industria ha già individuato per il prossimo futuro alcuni adempimenti non indispensabili da eliminare o da sospendere (plastic tax, sugar tax, durf e durc, stretta compensazioni, ISA, trasparenza contributi in nota integrativa, adeguamento nuove specifiche FE e RT, ...) così come ha già evidenziato quelle misure in grado di agevolare gli equilibri finanziari degli operatori (recupero immediato Iva fallimenti e insoluti anche ordinari, compensazione multilaterale crediti/debiti commerciali e stop reverse charge e split).

Con il presente documento inoltre vogliamo porre l'accento su di un aspetto collaterale chiedendo l'estensione dei benefici previsti dal "DL Cura Italia" anche all'associazionismo produttivo: nel 2020 sarà infatti difficile riscuotere le quote associative da parte delle associazioni datoriali, **il sistema produttivo privato rischia così di trovarsi privo dell'indispensabile assistenza associativa**, proprio nel momento in cui le imprese ne hanno maggiormente bisogno. Un sostegno al mondo associativo privato che sarebbe del resto di aiuto al sistema Paese perchè in grado di informare capillarmente le imprese, compito che altrimenti graverebbe ulteriormente sulle Amministrazioni Pubbliche.

La Confederazione della manifattura italiana in riferimento al decreto in oggetto si è espressa inizialmente su queste tematiche:

Titolo II – Misure a sostegno del lavoro

Iter della concessione degli ammortizzatori

L'obbligo alla consultazione sindacale entro tre giorni, seppur per via telematica, ingessa ulteriormente una tale situazione di emergenza.

Inoltre prevedere tale obbligo in via preventiva entro 3 giorni e far decorrere il beneficio della CIGO dal 23 febbraio appare come una forte incongruenza.

Norma che, per altro, appare in contrasto rispetto a quanto previsto con il Decreto del 28 febbraio u.s. che istituiva le zone rosse, decreto in cui l'obbligo della consultazione non era previsto, **riteniamo quindi debba esser rivisto questo meccanismo ripristinandolo.**

La limitata durata delle settimane

Nove settimane entro agosto appaiono francamente opinabili e non traspare nessun elemento analitico di supporto all'indicazione temporale. L'eventuale richiesta di CIGO, successiva al 31 agosto potrebbe infatti ancora essere riferita alla pandemia ma potrebbe non rientrare più sotto questa causale.

Crediamo sia più opportuno estendere l'utilizzo della Cigo o di simili ammortizzatori a tutto l'anno elevando il numero delle settimane disponibili.

Il sistema di pagamento

Assoluta incongruità tra il sistema di pagamento previsto per la CIGO (anticipata dall'azienda, come predisposto dalla normativa generale), l'assegno ordinario (che il Decreto prevede possa - ma non debba - essere pagato direttamente dall'INPS) e la CIG in deroga (dove invece il pagamento diretto INPS è previsto come regola generale). **Servirebbe armonizzare il tutto, favorendo il pagamento diretto da parte dell'INPS, visto il momento e la particolarità della situazione.**

L'utilizzo di ferie e congedi

Si ritiene necessario armonizzare le disposizioni dei precedenti Decreti - che disponevano espressamente l'utilizzo di ferie e congedi per fronteggiare le assenze - con le disposizioni del DL "Cura Italia", nel senso di consentire senza ulteriori ostacoli l'utilizzo della CIG, eliminando quindi qualsiasi possibile contestazione da parte dell'INPS in sede di valutazione delle domande per la concessione dell'ammortizzatore.

Si rende note infatti che alcune sedi INPS insistono ancora con il previo utilizzo delle ferie arretrate prima di accedere all'armonizzatore.

Riconoscimento di 100€ per chi nel mese di marzo lavora in azienda

La proposta di riconoscere 100 € ai soli lavoratori presenti nei luoghi di lavoro pur cogliendone lo spirito si ritiene debba essere rivista riconoscendo lo sforzo dei lavoratori tutti e, se del caso, maggiormente indirizzata e diversificata a vantaggio di quelle attività primarie per il paese quali le attività di tutela e assistenza sanitaria, forze dell'ordine, filiera alimentare e simili.

Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo Art. 46

Annullando gli effetti della legge 104, nonché la validità dei procedimenti in corso, ciò appare francamente incomprensibile soprattutto per la seconda parte. Diventa incomprensibile pensare di far rientrare in tale provvedimento le Aziende che continuano normalmente l'attività con le normali applicazioni.

Il riconoscimento di 600€ per i lavoratori a partita IVA

Se tale indennizzo si rapporta al Reddito di Cittadinanza, almeno per un periodo temporale uguale, appare non solo incomprensibile, ma quasi provocatorio: si rimane a casa dal lavoro e si percepiscono 600€; si rimane a casa perché disoccupati e si percepiscono 800€.

Slittamento pagamento contributi

Assoluta non chiarezza circa la possibilità di differire anche la quota a carico dei lavoratori se trattenuta. **Probabilmente la situazione emergenziale lo comprende, ma nel testo ciò non appare e potrebbe essere a rischio l'impresa che non si attiene a tale norma.** Per altro, gli stessi Uffici Pubblici (vedi circolari varie) ammettono di garantire una parziale operatività quasi a giustificare l'incapacità di assolvere l'obbligo di assistenza agli utenti.

Titolo III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
--

Con decreto legge n. 18 del 17/03/2020 sono state decretate, fra le altre, le misure di cui al **Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.**

Si segnala in primis che le misure contenute nel titolo sono per la maggior parte collegate ad interventi relativi al Fondo centrale, ai Confidi (**Art. 51 - Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB** fondamentale in un tale contesto di necessità per le PMI) e agli Istituti di Credito.

Ciò comporta il sottoporre le aziende, in un momento di grande emergenza, a ulteriori lungaggini burocratiche e a un iter deliberativo incerto nelle procedure e nell'esito.

In questa situazione le aziende si trovano a dover moltiplicare decine di richieste ad altrettante banche e confidi.

Questo procedimento sarà inoltre difficilissimo da attuare, con l'aggravante dell'assenza degli uffici amministrativi operativi che, per aderire alle richieste del Governo di ridurre al massimo le attività non essenziali e produttive, risultano assenti o in smartworking.

Nel mentre non sono state previste misure che assicurino immediata liquidità soprattutto "sganciata" da banche/enti di garanzia.

L'aspetto di liquidità e certezza del credito preoccupa tantissimo le PMI in vista soprattutto dei prossimi mesi di aprile e maggio.

La mancanza di automatismo si riscontra, ad esempio, nell'Art 49 (*Fondo centrale di garanzia PMI*), un danno dal momento che molte aziende usano la garanzia del Fondo

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

La misura va automatizzata maggiormente.

Si cita una comunicazione, ma non si specifica come deve essere fatta, modello, canale, tempi di invio e risposta delle banche/enti, se le banche e gli enti devono o posso accettare.

Si cita la facoltà di richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, ma non si capisce la relazione tra questa opzione e quella dell'ADDENDUM ABI, che peraltro è di 12 mesi.

Per i termini di escussione delle garanzie, in generale, si chiede di sospendere ogni termine - ovviamente facendo salve le procedure di escussione stesse per gli enti garanti e i beneficiari - fino al 30/09.

Richiesta: Nel merito delle aziende utilizzatrici della misura, richiediamo che si intendano aziende con situazione conclamata o prevedibile di calo di liquidità - autodichiarabili ai fini dell'utilizzo della misura.

Art. 57

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Anche in questo caso è prevista solo garanzia.

Art. 58

(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

Si cita la possibilità, non l'automatismo. Chiarire come possono le PMI far scattare tale opzione

Titolo IV – Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 60 ***(Rimessione in termini per i versamenti)***

Proroga al 20 marzo delle scadenze del 16 marzo 2020. Riteniamo che non è sufficiente una proroga di soli 4 giorni. Proponiamo che chi supera un fatturato di € 2.000.000,00 possa usufruire della sospensione fino al 31 maggio 2020.

Estendere, almeno fino alla fine dell'emergenza CODIV-19, **la "rimessione in termini" con meccanismo mobile e automatico di almeno 6 mesi per chi ha un crollo di fatturato superiore al 20% rispetto al mese precedente.** La verifica delle suddette condizioni potrà essere accertata dall'Amministrazione finanziaria entro i maggiori termini previsti per le situazioni di conclamata emergenza ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Dlgs 159/2015 (in tal senso previsioni sono già contenute nell'articolo 67 comma 4 del DL).

Art. 62 ***(Sospensione dei termini e adempimenti fiscali e contributivi)***

Precisare che l'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs 472/97 (**non sanzionabilità delle violazioni meramente formali**) si applica **anche all'ipotesi delle fatture elettroniche** emesse oltre i termini rituali dell'articolo 21 comma 4 del DPR 633/72 (o di altre norme speciali) purché l'Iva sia versata nei termini ordinari di versamento¹. Precisare che detto principio trova applicazione **anche per la sospensione prevista dall'articolo 62 comma 1** del D.L. 18 del 17/3/2020.

Sancire (a differenza di quanto sostenuto dall'INPS nella circolare 31 del 12/3/2020) che nei casi previsti dal D.L. 9/2020 e dal D.L. 18/2020 per la sospensione (e proroga) dei versamenti della **contribuzione Inps** vale sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore a prescindere che quest'ultima quota trattenuta o momentaneamente non trattenuta dal netto dovuto al lavoratore.

Estendere la sospensione anche alla **tassa vidimazione** in scadenza il 16/3/2020 (cod. 7085).

Estendere la proroga a tutte le ritenute (quantomeno a quelle dell'art. 25 e art. 25-bis) e non solo a quelle di lavoro dipendente e assimilato (art. 23 e 24 DPR 600/73). Eliminare l'assurda previsione opzionale di cui all'articolo 62 comma 6 che funziona esclusivamente per le fatture pagate (a professionisti ed agenti di commercio) dal 17/3 al 31/3/2020 oppure estenderla per un tempo più

¹ L'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs n. 472/97 (norma introdotta in attuazione dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente) dispone che "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo". L'Agenzia delle entrate, però, in più occasioni ha interpretato in modo restrittivo detta disposizione (da ultimo addirittura con il "Principio di diritto AdE n. 23 del 11/11/2019) con il paradosso che un contribuente sarebbe sanzionabile per omessa fatturazione (ancorché in misura fissa da € 250 a € 2.000) per aver trasmesso la fattura in ritardo anche di un solo giorno (16 del mese successivo anziché 15) pur avendo tempestivamente versato la relativa Iva il giorno 16.

congruo (per 14 giorni non ha alcun senso) tanto più che a maggio i versamenti andrebbero eseguiti (non si sa come) dal prestatore sostituito.

Prorogare di almeno un anno e quindi almeno a luglio 2021 la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 4 del D.lgs 127/2015 sulle precompilate Iva (registri, Li.Pe. e DAI); per gli operatori non rappresenteranno una semplificazione attesa e - lato contribuente - le precompilate Iva **non** saranno completamente affidabili²; gli unici ad avere fretta sono i funzionari dell'Amministrazione finanziaria per rispondere più che altro alle ambizioni di una parte della politica (rinviare quindi, non ce tempo per queste cose). Detto rinvio potrà determinare lo slittamento dei termini attualmente fissati: (i) al 30 giugno 2020 dal Provvedimento AdE 143217 del 20/12/2019 entro i quali i commercianti ed assimilati dovrebbero **adeguare alle nuove specifiche tecniche i Registratori telematici** (peraltro appena installati); (ii) al 30 settembre 2020 dal Provvedimento AdE n. 99922 del 28/2/2020 entro i quali i contribuenti dovrebbero **adeguare** i propri software di **fatturazione elettronica alle nuove specifiche** tecniche.

Art. 68

(Sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati all'AdER)

Estendere la sospensione prevista dal comma 1 anche agli "avvisi bonari" ossia dei **controlli automatizzati** (art. 36-bis dPR 600/73 e art. 54-bis dPR 633/72) o da **controlli formali** (art. 36-ter dPR 600/73) emessi dall'Agenzia delle entrate e già notificati.

Art. 71

(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

Escludere la proroga biennale dei termini di accertamento di cui all'articolo 12, comma 2, del Dlgs 159/2015) per i soggetti che, pur avendone titolo, non si avvalgono delle disposizioni sulla sospensione dei termini di versamento contenute nel decreto.

Titolo V – Ulteriori disposizioni

Art. 91

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

Intervento legislativo sul Codice degli Appalti (articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni) che prevede l'anticipazione dell'erogazione della prima rata sul prezzo contrattuale entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione

² Come affermato al Telefisco 2020 dalla stessa Agenzia delle entrate, infatti, dal lato cessionario le fatture trasmesse dal fornitore saranno utilizzate tutte con Iva detraibile al 100% lasciando al contribuente il compito di modificare detta misura in quella corretta. Non c'è alcuna fretta quindi per gli operatori ad acquisire informazioni che non sono (né potranno mai essere) attendibili considerata la complessità dell'imposta (l'Iva) fatta di troppe particolarità e regimi speciali che l'Agenzia delle entrate non può essere in grado di precompilare.

di garanzia fideiussoria, anche se in carenza di stipula del contratto, ma con consegna avvenuta "sotto riserve di legge" con contestuale aumento della prima rata dall'attuale 20 al 30% o almeno al 25% per tutti i contratti in essere e quelli a venire. Con queste due misure (aumento della prima rata di anticipo e sua applicazione anche ai lavori consegnati in via di urgenza, come previsto dall' art. 91 del dl 18/20) si assicurerebbe - a spesa finale zero da parte dello Stato - la necessaria liquidità alle Aziende in un periodo di sostanziale fermo produttivo, garantendo in questo modo la sopravvivenza e l'operatività delle stesse nel momento in cui sarà superata l'emergenza Covid19 e potranno essere riaperti i cantieri.

Necessità di una proroga delle scadenze temporali inserite nei contratti pubblici di appalto in essere commisurata almeno alla durata dei giorni di blocco subiti. Infatti, se da un lato l'art. 1218 cc recita *"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile"*, dall'altro l'art. 1223 dispone *"Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"*.

In sintesi qualora vi dovessero essere ritardi od omessi adempimenti, relativamente a questo periodo, oltre agli enormi problemi logistici di consegna del materiale da parte di Aziende fornitrici nazionali o estere, si potrà sempre invocare l'impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al DL 6/2020 in tema di "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In altre parole ,tra l'altro, l'eventuale carenza di mascherine, da considerarsi DPI ex Decreto Legislativo 81/2008, in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, potrà essere invocata, per contrastare eventuali penali per ritardata ultimazione, chiaramente se afferenti il periodo emergenziale, e quindi anche per domandare ed ottenere la sospensione dei lavori nell'attuale fase. Per evitare inevitabili contenziosi che intaserebbero mesi i tribunali amministrativi riteniamo dunque fondamentale che **l'Esecutivo fissi una proroga generalizzata di almeno 30 giorni di tutte le scadenze temporali inserite nei contratti pubblici di appalto del settore costruzioni.**

Si ritiene necessario il riconoscimento nei contratti per appalti pubblici del settore delle costruzioni dei maggiori oneri a carico delle Imprese legati al rispetto delle nuove normative di prevenzione della diffusione del contagio da COVID19 nei cantieri. Tutte le imprese attualmente impegnate nei cantieri "strategici" (mobilità stradale e ferroviaria, manutenzione presidi ospedalieri, etc.) devono adottare misure e comportamenti che oltre a determinare una dilatazione temporale nell'esecuzione dei lavori, causano un incremento stimabile in una percentuale fino al 20% sul valore della commessa. Appare dunque opportuno che si intervenga con un provvedimento ad hoc che eviti che tali maggiori oneri siano a totale carico delle Imprese.

**Provvedimenti da abrogare o rinviare
(primi suggerimenti per un piano Marshall a fisco ridotto)**

Stop (o quantomeno rinvio di 3 anni) della **disciplina della plastic tax** di cui ai commi 634-659 delle L. 160/2019 e della sugar tax di cui ai commi 661-676 della L.160, cit.

Vanno evitati rinvii all'ultimo minuto ossia in prossimità della decorrenza prevista rispettivamente per luglio ed ottobre 2020. Serve quindi un rinvio immediato per evitare inutili sprechi di energie (tempo e denaro) su un'imposta che sarebbe oltremodo sbagliato introdurre come unico paese al mondo.

Stop alla disciplina del DURF e alla nuova disciplina di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs 241/97 (introdotto dall'articolo 4 del D.L. 124/2019) per i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente negli appalti, subappalti, affidamenti e contratti comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con mezzi dello stesso.

Questa norma va azzerata - a prescindere dal coronavirus - fermo restando che, ironia della sorte, le disposizioni attuative delineate a inizio febbraio dall'Agenzia delle Entrate (Prov. AdE 6/2/2020 e Circolare AdE 1/E del 13/2/2020) obbligano gli operatori a presentarsi fisicamente tutti i mesi (12 nuove scadenze) agli sportelli per chiedere questo certificato di regolarità fiscale; certificato - attualmente cartaceo - che è pure inutile in quanto facilmente falsificabile da virtuoso a non virtuoso. I fenomeni illeciti vanno contrastati con la Guardia di Finanza e non delegandoli ai committenti creando contrapposizioni e ostilità che portano al blocco - pure legalizzato - dei pagamenti.

Il DURF l'Amministrazione finanziaria se lo può fare da sola; sa chi ha aperto da meno di 3 anni e sa se ha versato quanto dovuto (lo certifica nel DURF); con la fattura elettronica conosce anche il contenuto delle fatture e quindi il tipo di prestazioni. I dati che il datore di lavoro (appaltatore, subappaltatore o affidatario) deve dare al committente in merito ai dipendenti impiegati (nominativi, ore, retribuzioni, ritenute, ecc) violano altresì il principio del GDPR sulla minimizzazione nel trattamento dei dati personali e su questo - a di là delle forzature politiche - non vi possono essere dubbi.

Stop alla disciplina degli ISA di cui all'articolo 9-bis del DL. 50/2017, per l'anno 2020, e vanno ripensati gli effetti anche sulla disciplina delle **società di comodo** di cui all'articolo 30 del D.L. 724/97 ovvero delle società in perdita sistemica a sensi dell'art. 2 commi 36-decies e 36-undecies del D.L. 138/2011

Non v'è dubbio che le vicende di queste settimane rappresentano già per interi settori condizioni tali da configurare la non normalità del periodo d'imposta in questione; opportuno quindi mettere in quarantena lo strumento per l'intero anno introducendo elementi di semplificazione massiva in tal senso.

Stop alle disposizioni attualmente previste in materia di **reverse charge** dall'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 (settore edilizia e dintorni in particolare) e stop ad eventuali nuove autorizzazioni

comunitarie in deroga per prorogare la disciplina dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter in scadenza il prossimo 30/6/2020

La fattura elettronica introdotta in via pressoché generalizzata dal 2019 permette di seguire con celerità eventuali frodi o abusi. Va restituita quindi la liquidità tolta a molte imprese del settore che soffrono costantemente di crediti Iva non incassandola sulle proprie forniture a causa del reverse charge. Analogo discorso in merito alla disciplina dello split payment su cui si impone in tutta evidenza il fatto che questo regime in deroga, autorizzato dal Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, dovrebbe cessare appunto il prossimo 30/6/2020. L'ipotesi della richiesta di una ulteriore proroga sarebbe contraddittoria e quantomeno imbarazzante anche agli occhi del Consiglio UE giacché, ricordiamolo bene, lo Stato italiano: (i) si sarebbe già formalmente impegnato (marzo 2017) a non chiedere ulteriori rinnovi considerato che in funzione dell'estensione in vigore da luglio 2017 fu assicurato come - grazie alla fatturazione elettronica - sarebbe stata nel frattempo posta in atto un'adeguata politica di controllo sulla base dei dati disponibili per via elettronica; (ii) in occasione (settembre 2017) della richiesta di autorizzazione alla fatturazione elettronica generalizzata (concessa il 16 aprile 2018 con Decisione UE n. 2018/593) l'Italia ha altresì dichiarato che con la fattura elettronica sarebbe riuscita a ridurre da 18 a 3 mesi il lasso di tempo necessario per accertare l'esistenza di un operatore inadempiente ponendo più rapidamente fine alle catene fraudolente.

Rinvio delle disposizioni sugli **obblighi di trasparenza su sovvenzioni, contributi e aiuti da fornire in nota integrativa al bilancio** ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della Legge 124/2017, come modificato dall'art. 25 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita pubblicato sulla GU del 30/4/2019)

Mancano ancora chiarimenti sufficienti in materia e la disciplina non è prioritaria in questo momento.

Disciplina della **crisi d'impresa** di cui al D.Lgs 14/2019

Prorogare, quantomeno al 15 febbraio 2021 (poi si valuterà), l'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'articolo 378 del D.Lgs 14/2019 (codice della crisi d'impresa) in materia di estensione della responsabilità degli amministratori. In un periodo di incertezza generalizzata e di recessione, come quello in cui è entrato il sistema Paese anche a causa (ma non solo) del coronavirus, è semplicemente inopportuno privare di fatto l'imprenditore dalla limitazione di responsabilità tradizionalmente prevista per le s.r.l. estendendo le possibili azioni dei creditori anche sul patrimonio personale dell'amministratore stesso (socio o meno della società amministrata). Si ritiene pertanto opportuno quantomeno prorogare la decorrenza della norma in questione al 15 febbraio 2021 in analogia con quanto già previsto dall'articolo 11 del D.L. 9/2020 in materia di obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Per chi ha già nominato l'organo di controllo entro l'originario termine del 16/12/2019 valutare l'opportunità di riconoscere normativamente la possibilità di rinviare la decorrenza dell'obbligo alla relazione al bilancio, così come l'aumento dei parametri dimensionali attualmente previsti dall'articolo 2477 c.c.

Altre proposte a favore del cash flow aziendale

Introduzione **recupero immediato Iva su fallimenti e insoluti** in genere nel B2B

*Il sistema bancario non sarà in grado di far fronte alle problematiche innescate dalla nuova fase di recessione. Gli operatori, Confimi lo chiede da tempo, necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente. E' opportuno sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del DPR n.633/72 limitatamente al B2B. Per la parte degli insoluti ordinari **non serve copertura** (perché il recupero del fornitore diventa debito del cessionario) e, a regime, la procedura agevolerà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L'intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all'attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). In fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i margini concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l'Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché: (i) agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori; (ii) consentirà all'Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l'Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest'Iva - a fine fallimento - diventa invece inesorabilmente perdita erariale).*

Introdurre una **piattaforma** pubblica (o a monitoraggio pubblico) che consenta e proponga agli operatori che emettono fattura elettronica di **compensare in modo multilaterale i propri debiti e crediti commerciali**; in questo modo potrebbero essere ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.

Si consideri questo esempio. ALFA è creditore di BETA per € 100; BETA è creditore di GAMMA per € 70; GAMMA è creditore di ALFA per € 50. Attraverso una compensazione multilaterale di € 50 ALFA rimane creditore di BETA per € 50, BETA di GAMMA per € 20 e GAMMA per zero (ma vede ridotto il proprio debito verso BETA da € 70 a 20).

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese che esportano

Introdurre il rimborso del credito Iva prioritario, entro 20 giorni e senza richiesta di documentazione e garanzie fideiussorie, per chi emette fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1 del d.Lgs 127/2015 verso controparti non residenti (ad esempio per esportazioni, cessioni intracomunitarie o lavorazioni) per l'importo figurativamente corrispondente all'Iva non dovuta su dette operazioni.

Il settore delle "esportazioni" a seguito del coronavirus, anche per l'effetto di improprie comunicazioni diffuse in queste settimane, dovrà lottare per anni prima di recuperare immagine e fiducia nel contesto internazionale. E' fondamentale pertanto individuare quanto prima una serie di

misure a sostegno del "made in Italy" partendo dall'eliminazione di qualsiasi ostacolo interno alle imprese che "esportano". In tal senso va quindi immediatamente riconosciuto il rimborso immediato dei crediti Iva che normalmente vengono accumulati da chi esporta.

Aumentare (almeno a € 15.000) l'attuale limite di € 5.000 che impone l'apposizione del **visto di conformità** previsto per le **compensazioni orizzontali** dei crediti fiscali.

La situazione di emergenza impone di ripristinare quantomeno all'originario limite del 2020 la soglia per le compensazioni senza obbligo di visto.